



**PARCO MUSEO MINERARIO
DELLE MINIERE DI ZOLFO DELLE
MARCHE E DELL'EMILIA
ROMAGNA**

SEDE c/o Sportello informativo Regione Marche, viale della Vittoria 117, 61122 Pesaro PU Italia

cf 92038950413 - tel +39 0721 30359 fax +39 0721 370404

parcodellozolfodellemarche@regione.marche.it - www.parcodellozolfodellemarche.it

Istituito dal D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20/04/05
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 23 marzo 2001 n. 93 (G.U. n. 079 del 04/04/2001)
e del c. 512 Art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (G.U. n. 304 del 30/12/2019)

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL

“PARCO MUSEO MINERARIO DELLE MINIERE DI ZOLFO DELLE MARCHE E DELL'EMILIA ROMAGNA”

**Approvato nell'incontro del Consiglio Direttivo del 28/2/2020
(Decreto Presidenziale n° 11 del 28 febbraio 2020)**

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte del “*Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna*” (di seguito Ente Parco), di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2

Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese essenziali e funzionali all'immagine esterna dell'Ente Parco con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente Parco inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3

Soggetti autorizzati

1. Il Presidente o un suo delegato, è autorizzato ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente Parco.





Art. 4 Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, scientifica e culturale;

b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o autorità, di cui alla predetta lett. a);

c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti.

d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dal Presidente o suo delegato;

e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente Parco, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi o di dipendenti dell'Ente Parco;

g) onoranze commemorative ai Caduti in miniera in occasione di determinate ricorrenze;

h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra





organi dell'Ente Parco ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente Parco, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente Parco;

i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente Parco e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;

l) targhe, coppe ed altri premi per manifestazioni a carattere locale relative a festività, ricorrenze ed iniziative legate alla storia mineraria ed etnoculturale del territorio in cui opera l'Ente Parco.

Art. 5 Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente Parco e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- spese effettuate dai soggetti non autorizzati.
- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza e di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni degli Organi dell'Ente Parco;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente Parco di soggetti legati all'Ente Parco da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine dei





componenti degli Organi dell'Ente Parco.

Art. 6

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al Direttore;
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Direttore e pagate previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione;
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi;
4. Il Direttore fornisce al Consiglio Direttivo un report consuntivo semestrale delle spese di rappresentanza pagate;
5. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti al precedente comma 1 potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente e successivamente al parere della Comunità del Parco (art. 15 capoverso 1 lett. a), nonché all'esame del Ministero dell'Ambiente e del





Ministero dell'Economia e Finanze e diviene esecutivo dopo le relative approvazioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla seduta di acquisizione da parte del Consiglio Direttivo delle approvazioni dei Ministeri vigilanti e trova applicazione dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 8

Norma finale

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa, e alle disposizioni legislative vigenti in materia. In caso di successive modificazioni legislative le presenti norme dovranno ritenersi automaticamente adeguate.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Parco, sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Disposizioni generali".

